

A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Deliberazione n. 1613 del 22 ottobre 2009 – Integrazione e precisazioni alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2031 del 23 novembre 2007 ad oggetto: "Approvazione del Manuale operativo regionale per i controlli sulla etichettatura delle carni bovine di cui ai Regolamenti CE n. 1760/2000 e 1825/2000 e relativi allegati.

PREMESSO che:

- il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio del 17 luglio 2000 istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine in tutte le fasi della commercializzazione ed in particolare al Titolo II - Sezione I - è definito il sistema comunitario obbligatorio di etichettatura;
- con il Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000, modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 275/2007 del 15 marzo 2007, sono state introdotte le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;
- il Decreto Ministeriale del 30 agosto 2000 recante indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 sulla etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovina, ed in particolare l'art. 15 che prevede che la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine sia svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali "quale autorità competente" in collaborazione con le Regioni e le Province autonome;
- Il D.L.vo 29 gennaio 2004, n. 58, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, ha stabilito (art.9) che le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, procedono all'accertamento delle violazioni amministrative ed alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero della salute;
- con Decreto Ministeriale del 25 febbraio 2005 sono state approvate le Linee guida nazionali per i controlli sull'etichettatura delle carni bovine;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2031 del 23 novembre 2007 è stato approvato il documento denominato "Manuale operativo regionale per i controlli sulla etichettatura delle carni bovine" di cui ai Regolamenti (CE) n. 1760/2000 e 1825/2000 e relativi allegati;
- ai sensi delle vigenti disposizioni ordinamentali regionali (L.R. n. 11/91), all'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Terziario - Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali era attribuita la competenza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione e presentazione dei prodotti commercializzati;

CONSIDERATO che:

- al punto 3.1 del "Manuale operativo regionale per i controlli sulla etichettatura delle carni bovine" approvato con DGR 2031/2007, è statuito che le attività di controllo e vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine, in base alle attribuzioni di cui alla L.R. n. 11/91, vengano svolte dalla Regione Campania, Settore Sviluppo e Promozione Attività Commerciali, ferme restando le competenze organizzative e di coordinamento del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e le competenze in materia igienico-sanitaria attribuite al Servizio Sanitario Nazionale;
- al successivo punto 3.6 del "Manuale operativo regionale per i controlli sulla etichettatura delle carni bovine" approvato con DGR 2031/2007 viene, fra l'altro, stabilito che con successivi atti, la Regione Campania provvederà a individuare eventuali altri enti/organismi presenti sul territorio regionale (ICQ regionale, ASL ecc.) disposti a collaborare per l'effettuazione dell'attività di controllo e vigilanza sugli operatori della filiera e sulle organizzazioni etichettanti, per l'etichettatura obbligatoria;

CONSIDERATO, altresì, che da una attenta lettura dei su citati punti 3.1 e 3.6 del "Manuale operativo regionale per i controlli sulla etichettatura delle carni bovine" approvato con DGR 2031/2007 possono sorgere dubbi ed equivoci sulla loro corretta enunciazione ed interpretazione;

RITENUTO, pertanto:

- di dover riformulare i su citati punti 3.1 e 3.6 del “Manuale operativo regionale per i controlli sulla etichettatura delle carni bovine” approvato con DGR 2031/2007, al fine di meglio precisarne il loro significato;
- di dover sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale i su citati punti 3.1 e 3.6 del “Manuale operativo regionale per i controlli sulla etichettatura delle carni bovine” approvato con DGR 2031/2007, che sostituiscono integralmente quelli approvati con DGR 2031/2007 e che allegati al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTA la Legge Regionale 28 novembre 2007, n. 12 con la quale si stabilisce che il Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali è confluito nell’A.G.C. 12, denominata “Sviluppo Economico”, e che le competenze funzionali attribuite dalla L.R. n. 11/91 a tale Settore in materia di vigilanza e controllo sulla classificazione e presentazione dei prodotti sono state trasferite ipso iure al Settore Regolazione dei Mercati, istituito ai sensi dell’art. 9 della citata L.R. n. 12/2007;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

- di riformulare i punti 3.1 e 3.6 del “Manuale operativo regionale per i controlli sulla etichettatura delle carni bovine” approvato con DGR 2031/2007;
- di approvare i su citati punti 3.1 e 3.6 del “Manuale operativo regionale per i controlli sulla etichettatura delle carni bovine” approvato con DGR 2031/2007, che sostituiscono integralmente quelli approvati con DGR 2031/2007 e che allegati al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- di inviare la presente deliberazione al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione.

Il Segretario
D’Elia

Il Presidente
Bassolino

ALLEGATO

3. Controlli e vigilanza

3.1 Premessa

Le attività di controllo e vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine vengono svolte, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, dal Settore Regolazione dei Mercati, Servizio 01 "Tutela dei consumatori", istituito ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 28 novembre 2007, n. 12, ferme restando le competenze organizzative, di coordinamento e di controllo degli organismi tecnici istituzionali del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (NAC, ICQ, CFS, ecc.) e del Ministero della Salute (NAS, ASL, ecc.) e le competenze in materia igienico-sanitaria attribuite al Servizio Sanitario Nazionale.

La pianificazione di queste attività comporta l'analisi di:

- ☐ tipologie di controllo e di vigilanza;
- ☐ la interazione dei flussi materiali e documentali tra i vari soggetti della filiera;
- ☐ i requisiti di conformità, previsti dal Regolamento CE 1760/2000, per i diversi soggetti partecipanti direttamente o indirettamente alla filiera: punto vendita, laboratorio di sezionamento, stabilimento di macellazione, allevamento.

Tale analisi permette la definizione di Programmi di verifica e di controllo sia per il sistema di etichettatura obbligatoria sia per l'etichettatura facoltativa, comprendenti:

- ☐ procedure di esecuzione dei controlli;
- ☐ frequenza dei controlli;
- ☐ metodologia di campionamento;
- ☐ formalizzazione dei risultati dei controlli.

3.6 Attività di controllo regionale

Al fine di garantire l'affidabilità delle misure previste dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e la piena applicazione delle Linee guida nazionali per i controlli sull'etichettatura delle carni bovine di cui al D.M. 25 febbraio 2005, è necessario costituire ed implementare un sistema regionale di vigilanza e controllo, adeguato ed efficace, sull'etichettatura delle carni bovine.

Il Mi.P.A.A.F. e le Regioni predispongono il Programma annuale di vigilanza e controllo sui soggetti della filiera di etichettatura obbligatoria delle carni, nonché sugli organismi indipendenti preposti ai controlli sull'etichettatura facoltativa.

Il programma deve determinare con precisione gli elementi da sottoporre a controllo, definendo in modo puntuale gli aspetti concernenti:

- messa in atto di sistemi idonei di gestione della rintracciabilità;
- correttezza delle operazioni connesse.

Sulla base di quanto esposto in precedenza, l'attività di vigilanza regionale sull'applicazione delle norme relative all'etichettatura della carne bovina deve tenere presente il diverso livello dei controlli che caratterizza attualmente l'etichettatura volontaria, rispetto a quella obbligatoria. A tal fine la Regione Campania adotta il presente manuale operativo, sulla base delle linee guida nazionali, che costituisce atto propedeutico alla definizione degli obiettivi e dei programmi di vigilanza e controllo regionali in materia di etichettatura obbligatoria delle carni bovine.

Con successivi atti, la Regione Campania provvederà a definire le seguenti attività:

- Individuazione di eventuali altri enti/organismi tecnici istituzionali del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (NAC, ICQ, CFS, ecc.) e del Ministero della Salute (NAS, ASL, ecc.) presenti sul territorio regionale disposti a collaborare per l'effettuazione in modo congiunto dell'attività di controllo e vigilanza sugli operatori della filiera e sulle

organizzazioni etichettanti, per l'etichettatura obbligatoria, nell'ambito dell'autonomia organizzativa degli enti /organismi e nel rispetto della programmazione annuale dei controlli degli enti/organismi stessi;

- Definizione del programma annuale di vigilanza e controllo, redatto sulla base del programma nazionale dei controlli di emanazione ministeriale, di intesa con le Regioni e le Province Autonome;
- Gestione di un sistema informatizzato dei controlli e dei relativi risultati e costituzione degli archivi necessari.

Per quanto concerne l'etichettatura facoltativa - ed in particolare la verifica dell'efficacia e dell'efficienza del sistema dei controlli attraverso il monitoraggio dell'attività di vigilanza svolta dalle strutture competenti e/o dagli enti incaricati dalla Regione stessa sugli operatori della filiera – sarà svolta un'attività articolata sui due seguenti livelli:

direttamente:

- a) sull'operatività delle organizzazioni autorizzate/designate per il controllo;
- b) sulla corretta attuazione delle procedure di controllo approvate;

indirettamente: sugli operatori del settore per verificare la corretta attuazione delle procedure di controllo adottate dagli enti incaricati dalla regione nonché dagli organismi indipendenti di controllo autorizzati,.